



COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)
Via San Rocco, 2 01010 Ischia di Castro Tel. 0761/425455 – Fax
0761/425456

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

Vista la G.U. n.36 del 12.02.2021 recante " Rivalutazione per l'anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" la quale espressamente riporta: la variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2021 ai sensi dell'art.13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo -0,3 per cento (comunicato ufficiale dell' ISTAT del 18 gennaio 2021) .

Pertanto:

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2021, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2022;
- sono equiparati ai figli i minori adottati sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani, comunitari residenti e i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo;
- l'istanza deve essere presentata da uno dei genitori, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in questo ultimo caso si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art.10 del D.M. 452/2000;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 145,14 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2021, è pari a **euro 8.788,99**.
- la domanda dovrà essere compilata sull'apposito modulo e consegnata, contestualmente all'attestazione ISEE, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ischia di Castro, Via S. Rocco n.2.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Salvatore Serra